

Alla c.a del Presidente e dei Senatori

8^a COMMISSIONE
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 23 gennaio 2024

**CONTRIBUTO DI CFWA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI D.LGS
RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE
2021, N. 207, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1972, CHE MODIFICA IL
DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE IL CODICE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (A.G. 108)**

Ill.mo Presidente e Senatori,

La Coalizione del Cloud e Fixed Wireless Access rappresenta l'intera filiera dell'FWA, ivi compresi gli operatori che danno accesso ad Internet, i Tower operators, i system integrator, i cloud service providers ed i fornitori di apparati.

La Coalizione raccoglie più di 60 aziende impegnate da sempre a portare internet a larga banda e servizi cloud nelle aree del Paese dove non è disponibile attraverso sistemi di connettività senza fili che utilizzano antenne e ponti radio a radiofrequenza per raggiungere abitazioni, aziende e spesso anche le istituzioni che si trovano nelle cosiddette aree bianche.

Alla luce dell'importante ruolo ricoperto dalle imprese associate a CFWA, il presente documento intende fornire un contributo riguardo lo schema di decreto legislativo in esame che possa essere un valido supporto ai lavori della Commissione.

Osservazioni e proposte di CFWA

Le nostre osservazioni e proposte sono rivolte anche alla salvaguardia dell'operatività dei piccoli operatori locali che offrono connettività ad Internet di tipo FWA in aree dove nessun grande operatore nazionale riesce ad erogare il servizio di connettività ad Internet. Il presente contributo è da considerarsi interamente accessibile a terzi.

1 - RETE FISSA, MOBILE ED FWA

1.1 - Assenza della definizione Fixed Wireless Access

Il Codice in più punti fa riferimento a “rete fissa” e “rete mobile”, poiché all'epoca in cui fu scritto erano previste ed in uso solamente queste due tecnologie e non tiene conto della tecnologia FWA fixed wireless access.

Definizione di reti FWA - All'interno del Codice, viene più volte richiamato il termine “reti mobili” il quale non include però nella sua definizione le reti Fixed Wireless Access (FWA). Appare dunque necessario ricomprendere nel testo anche il termine FWA oppure in alternativa utilizzare il termine “reti wireless” che racchiude al suo interno sia le reti mobili sia quelle in FWA.

Sarebbe necessario che il termine “rete mobile” fosse sostituito con “rete wireless” oppure “rete senza fili” oppure fosse aggiunta oltre alla rete mobile e fissa anche la rete fixed wireless.

2 - OBBLIGHI E SANZIONI NON PROPORZIONALI

2.1 - Mancata previsione di sanzioni proporzionali

Per il pagamento dei diritti amministrativi si è raggiunta nel tempo una proporzionalità che vorremmo fosse rispettata anche a livello sanzionatorio.

Il Codice in tema di sanzioni amministrative, prevede diverse fattispecie, tendenzialmente ricomprese per le inadempienze degli operatori tra i 240.000 euro a 5 Milioni. Importi che per i piccoli operatori che hanno un bacino di utenza di 3000 linee e fatturano meno di 3 milioni, comporterebbe la messa in liquidazione dell'azienda. Lo scopo della sanzione non è certamente raggiungere questo scopo. Riteniamo necessario trovare una proporzionalità delle sanzioni legata alla dimensione delle aziende.

Art. 1, comma 15, lett. b) – Sanzioni – Con riferimento al comma 15, che modifica il comma 12 dell'art.

30 del Codice, il quale introduce una sanzione amministrativa da euro 240.000 a euro 5.000.000 per quegli operatori che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del Codice, la Coalizione ritiene che la misura andrebbe modificata introducendo un sistema sanzionatorio proporzionale ai piccoli operatori che altrimenti risulterebbero fortemente ed ingiustamente penalizzati. Inoltre, preme sottolineare che a giudizio degli auditi, l'inadempimento della sanzione si rifà ad una base giuridica regolamentare e non relativa al Codice.

2.2 – Conferimento di piani vincolanti per la mappatura

Art. 1, comma 13, lett. e) – Piani vincolanti e sanzioni – Per quanto concerne il comma 13, che modifica l'art. 22 del Codice, lo schema di decreto legislativo in esame prevede l'aggiunta del comma 4-bis, il quale dispone che nel corso della mappatura geografica delle installazioni di rete, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti e implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di esecuzione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Viene altresì stabilito che al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica una sanzione.

A nostro avviso, il testo andrebbe emendato, rendendo vincolanti solamente le informazioni rilasciate dalle imprese nei piani di installazione delle reti riferiti ai successivi due anni 2 anni dalla comunicazione degli stessi, garantendo così una maggiore libertà di impresa agli operatori.

2.3 - Il tema della piattaforma “antipirateria”

Gli obblighi codicistici e regolamentari sono venuti ad aumentare in maniera non proporzionale tra operatori. Ad esempio la piattaforma antipirateria implementata dall'AGCOM prevede che i singoli operatori si connettano entro 30 minuti dalla segnalazione. Questo impatta sui costi di gestione e di personale in misura non proporzionale perché i piccoli operatori si devono dotare a proprie spese di un centro specializzato che adempia in tempo utile per evitare la sanzione.

2.4 - Il doppio sistema di controllo parentale gratuito

Attualmente sono presenti anche doppi obblighi (in capo ad operatori di accesso ed a fornitori di apparati contemporaneamente) come ad esempio la fornitura gratuita del servizio di parental control. Gli operatori sono già gravati da questo obbligo ed il decreto cd. Caivano, ha aggiunto l'ulteriore obbligo per i fornitori di apparati senza tuttavia esimersi i fornitori di accesso dall'offrire gratuitamente il medesimo servizio di controllo parentale.

3 - SISTEMI LPWAN per sensoristica infrastrutture

Il Codice prevede un'autorizzazione di carattere generale e permanente per i servizi LPWAN. Tuttavia a tre anni dall'adozione della modifica del codice risalente al settembre 2020 non siamo riusciti a pervenire ad ottenere un'autorizzazione definitiva a causa del ritardo dovuto al non perfezionamento di un accordo fra Ministero della Difesa e MIMIT che regoli l'installazione degli impianti LPWAN, tuttora soggetti ad un 'autorizzazione semestrale rinnovabile da parte del MIMIT.. Gli operatori che offrono questi servizi utili anche alla sensoristica delle infrastrutture nazionali, non riescono a crescere in maniera industriale senza l'autorizzazione definitiva.

Sistemi LPWAN - La Coalizione intende, inoltre, richiamare l'attenzione della Commissione su una norma del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che non è però oggetto di revisione da parte dello schema di decreto legislativo in esame. Si tratta del punto 2.8-bis, lettera c) dell'art. 104 confermato con il d.lgs 207/202, ma già introdotto con il Decreto Semplificazioni 2020, che ha previsto un regime autorizzatorio che, nel far salve le imprescindibili esigenze di difesa e sicurezza nazionali, consente agli operatori LPWAN di accedere ad autorizzazioni di carattere generale e permanente.

Tuttavia, a distanza di oltre 3 anni dall'adozione del sopracitato decreto legislativo la norma non risulta ancora attuata. La Coalizione auspica quindi che possa esservi una soluzione al fine di poter superare definitivamente la fase di autorizzazioni sperimentali.

4 - ULTERIORI OSSERVAZIONI

4.1 - Il “canone unico” per reti wireless

Articolo 54 del codice, recante “Divieto di imporre altri oneri”, prevede che non sia possibile imporre nuovi oneri e canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Codice fatto salvo il cd. Canone Unico che fu introdotto nel wireless per operatori che occupavano aree afferenti al patrimonio indisponibile degli enti. Ma con l'applicazione del Canone Unico si è omesso di esentare i piccoli operatori FWA locali che con questa nuova tassazione dovranno necessariamente spegnere alcune delle postazioni che in zone remote, montane, in digital divide, offrono il servizio di connettività a case sparse, perché non più economicamente sostenibili. Sarebbe utile un Canone Unico che ponga un esiguo canone per installazioni in aree in divario digitale cd. C e D che occupino porzioni di area al di sotto dei 2mq.

Art. 1, comma 2, lett. g) – Nuova definizione di impianto – Con riferimento al comma 2, che modifica l'art. 2, comma 1, del Codice, viene inserita anche la definizione di impianto di comunicazione elettronica definito come l'insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi. Tale definizione, a giudizio degli auditi, rischia di creare

criticità sulla identificazione dell’oggetto dell’imposta in relazione al cd. canone unico patrimoniale previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), poiché vi è il rischio che esso venga richiesto per i singoli apparati anche quando essi sono parte del medesimo sito che costituisce l’trasmissivo. Si potrebbe, dunque, generare un effetto moltiplicatore del contributo da pagare.

Si propone pertanto di eliminare il termine “apparecchiature” dalla definizione di impianto di comunicazione elettroniche.

4.2 - Canone sui servizi di Vendita, Oneri di sistema, IVA ed Accise sull’energia elettrica per reti wireless

Sempre con riferimento all’art. 54 del Codice, recante “Divieto di imporre altri oneri”, la Coalizione intende portare alla vostra attenzione anche un ulteriore onere al quale sono soggette le imprese ad essa associate, trattasi di quella parte di bolletta elettrica definita come “Spesa per oneri di sistema” (parte A), che – come noto – è definito dall’ARERA. Come noto, gli oneri di sistema sono di tipo Asos (rinnovabili e cogenerazione) e Arim (Oneri generali). L’Iva applicata è del 22% anche sulla parte di accise ed oneri ovvero una tassa percentuale che ha come base imponibile altre tasse. Il totale di questi Canoni, Oneri, IVA ed Accise, incide sulla bolletta finale da un 45% ad un 60% a seconda del consumo.

Si propone pertanto di eliminare i suddetti Canoni, Oneri, l’IVA ed Accise sull’energia elettrica destinate unicamente all’alimentazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche

Nel rimanere a vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento, l’occasione ci è cara per porgere i nostri cordiali saluti.

Enrico Boccardo

Presidente della Coalizione del Cloud e Fixed Wireless Access

